

Testo modificato ed integrato dalla deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11.

Deliberazione 31 ottobre 2007, n. 277/07

Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 18 dicembre 2006 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza);
- il decreto del Ministro 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 (di seguito: deliberazione n. 144/07);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, in data 22 ottobre 2007, ricevuta dall'Autorità in data 23 ottobre 2007 (prot. n. 28761), con la quale è stato richiesto parere all'Autorità in merito ad uno schema di decreto di aggiornamento della procedura di emergenza ed è stato segnalato che lo stesso schema di decreto stabilisce la proroga al 30 novembre 2007 del termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 4, del decreto 11 settembre 2007.

Considerato che:

- con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha previsto che tutti i clienti finali sono obbligati a contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, alcuni

direttamente, attraverso il contenimento dei propri consumi, e gli altri esclusivamente attraverso il versamento di un corrispettivo; in particolare il decreto 11 settembre 2007:

- individua i clienti finali che hanno l'obbligo di ridurre i propri consumi a seguito di richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e prevede un sistema di premi e penali diretto a tali clienti il cui saldo netto è alimentato da corrispettivi applicati a tutti i clienti finali;
- prevede che i clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nonché altri clienti finali aventi determinate caratteristiche indicate nel medesimo decreto, hanno la facoltà di assumere l'impegno alla riduzione dei consumi in via prioritaria rispetto alla generalità dei clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nell'ambito della cosiddetta prima linea di intervento;
- al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento prevede il riconoscimento di premi più elevati ai clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento rispetto ai rimanenti clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi;
- prevede che l'importo unitario dei premi sia crescente con il livello di gravità del deficit di copertura del fabbisogno dei consumi di gas;
- prevede che le imprese di vendita possano procedere ad aggregare i clienti che aderiscono alla prima linea di intervento al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti e che in tal caso la stessa impresa è responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati e beneficia di incentivi quale compenso per la relativa attività di promozione e gestione;
- l'articolo 6 del decreto 11 settembre 2007 prevede che l'Autorità relativamente all'anno termico 2007/2008 definisca:
 - i corrispettivi, i premi, le penali e gli incentivi sopra richiamati;
 - le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
 - le modalità di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi di gas;
- con l'articolo 4 dell'Allegato A, della deliberazione n. 144/07 l'Autorità ha disciplinato il diritto di recesso dai contratti di fornitura e i relativi termini di preavviso prevedendo che, fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti, il contratto proposto ad un cliente finale con consumi superiori ai 200.000 Smc di gas all'anno contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso, esercitabile in qualsiasi momento, non superiore a tre mesi per i contratti di durata annuale e non superiore a sei mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all'anno.

Ritenuto che:

- sia urgente dare attuazione a quanto previsto dal decreto 11 settembre 2007 prevedendo:
 - la definizione, con decorrenza dal prossimo aggiornamento delle condizioni di fornitura del gas naturale, di un corrispettivo a titolo di maggiorazione del corrispettivo unitario variabile della tariffa di trasporto applicato all'energia associata al gas immesso nella rete a carico di tutti gli utenti del trasporto;
 - che l'importo del corrispettivo addizionale di cui al precedente alinea sia definito con successivo provvedimento previa verifica delle effettive disponibilità presenti nel fondo istituito con la deliberazione n. 297/05;
 - ai fini della remunerazione dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi nell'ambito della citata prima linea di intervento, un premio fisso da applicare all'impegno assunto per l'anno termico 2007/2008 di riduzione giornaliera ed un premio variabile in funzione della riduzione effettuata;
 - al fine di massimizzare la partecipazione alla suddetta prima linea, due combinazioni alternative di premio fisso e variabile, commisurate al differenziale di costo di combustibili alternativi e alla riduzione ipotizzabile del margine operativo dei clienti finali conseguenti al contenimento dei consumi di gas, selezionabili dal cliente finale sulla base di proprie valutazioni e convenienze e determinate tenendo conto del corrispettivo di cui al primo alinea;
 - anche al fine di incentivare l'adesione alla prima linea di intervento, un premio da riconoscere ai clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi che non vi aderiscono significativamente ridotto rispetto al premio riconosciuto ai clienti finali che vi aderiscono;
 - incentivi, a favore delle imprese di vendita che assumono la responsabilità del contenimento dei consumi aggregando le disponibilità di propri clienti finali, commisurati ai costi presumibilmente sostenuti dalle stesse imprese;
- sia necessario avvalersi della Cassa conguaglio del settore elettrico ai fini della gestione dei flussi finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto 11 settembre 2007;
- sia necessario, fermo restando quanto stabilito con la deliberazione n. 144/07 prevedere in via transitoria ed urgente la possibilità di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 11 settembre 2007, al solo fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale che prevedono l'adesione al contenimento dei consumi tramite l'impresa di vendita, per i clienti finali che ne hanno i requisiti individuati dal medesimo decreto;
- sia altresì necessario prevedere un termine ed un congruo preavviso per l'esercizio della facoltà di cui al precedente alinea, in coerenza con le tempistiche per l'adesione al contenimento dei consumi previsti dal decreto 11 settembre 2007

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2007/2008, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007:
- a. i corrispettivi applicati a tutti i clienti finali per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
 - b. i premi riconosciuti ai clienti finali che partecipano a titolo effettivo al contenimento dei consumi di gas e le penali applicate agli stessi clienti finali in caso di inadempienza;
 - c. i compensi riconosciuti alle imprese di vendita per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi tramite la medesima impresa di vendita;
 - d. le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
 - e. le modalità di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi di gas.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b. Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - c. clienti aderenti sono i clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi individuati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto;
 - d. clienti aderenti individualmente sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto;
 - e. clienti aderenti in forma congiunta sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto;
 - f. clienti obbligati non aderenti sono i clienti finali individuati all'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto;
 - g. decreto è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007;
 - h. Fondo è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;

- i. livello di gravità 1, 2, e 3 sono i tre livelli di gravità del deficit individuati rispettivamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto;
- j. responsabile del contenimento è il cliente aderente individualmente o l'impresa di vendita relativamente all'impegno complessivo alla riduzione dei consumi assunto dai propri clienti aderenti in forma congiunta.

Articolo 3

Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas

- 3.1 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]
- 3.2 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]
- 3.3 [Abrogato ai sensi della deliberazione 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11]

Articolo 4

Condizioni di adesione al contenimento dei consumi

- 4.1 Il responsabile del contenimento sceglie le proprie condizioni di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come opzione A e opzione B nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 4.2 L'impresa di vendita comunica l'esito della scelta effettuata dai propri clienti aderenti individualmente, nonché dalla medesima impresa ove responsabile del contenimento, all'impresa maggiore di trasporto unitamente alla trasmissione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto con le modalità indicate al medesimo articolo.
- 4.3 In caso di attivazione della seconda linea di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto, ai clienti obbligati non aderenti si applicano le condizioni individuate come opzione C nell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 5

Compensi per le imprese di vendita

- 5.1 A titolo di compenso per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali aderenti in forma congiunta, all'impresa di vendita è riconosciuto un incentivo pari a 0,4 euro per ogni Smc/g di disponibilità per l'anno termico 2007/2008 per il quale l'impresa di vendita aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalità stabilite all'articolo 3, comma 7, del decreto.

Articolo 6

Modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e degli incentivi

- 6.1 A decorrere dal mese di febbraio 2008 la Cassa riconosce alle imprese di vendita in dodici mensilità a valere sul fondo un importo pari alla somma dei premi fissi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A del presente provvedimento e dei compensi di cui all'articolo 5. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto trasmette alla Cassa le informazioni necessarie.
- 6.2 A seguito della verifica a consuntivo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto, ovvero entro il 30 ottobre 2008 nel caso in cui non sia stata richiesta nel corso dell'anno termico 2007/2008 la riduzione dei consumi, l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa le seguenti informazioni aggregate per impresa di vendita:
- a. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente aderente individualmente;
 - b. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'allegato A di competenza dell'impresa di vendita in qualità di responsabile del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
 - c. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui all'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente obbligato non aderente;
 - d. importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente aderente individualmente;
 - e. importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute dall'impresa di vendita in qualità di responsabile del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
 - f. importo delle penali di cui all'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente obbligato non aderente;
 - g. importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti da ciascun cliente finale aderente individualmente;
 - h. importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti dall'impresa di vendita in qualità di responsabile del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta.
- 6.3 Entro lo stesso termine di cui al comma 6.2, l'impresa di trasporto, trasmette le informazioni ivi indicate alle imprese di vendita e ai clienti aderenti individualmente e obbligati non aderenti, limitatamente alle parti riguardanti il destinatario.

- 6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa riconosce, a valere sul Fondo, in dodici mensilità, all'impresa di vendita un importo pari alla differenza se positiva fra:
- a. la somma degli importi di cui alle lettere a, b e c del comma 6.2; e
 - b. la somma degli importi di cui alle lettera d, e, f, g, e ed h di cui al comma 6.2.
- 6.5 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, l'impresa di vendita versa nel Fondo, in dodici mensilità, un importo pari alla differenza se positiva fra la somma di cui alla lettera b del comma 6.4, e la somma di cui alla lettera a del comma 6.4.

Articolo 7

Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione

- 7.1 Le imprese di distribuzione del gas naturale rendono disponibile alle imprese di vendita che ne facciano richiesta a condizioni non discriminatorie l'elenco dei punti di riconsegna dalle medesime gestite caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi.

Articolo 8

Modalità di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi di gas

- 8.1 In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A della deliberazione 25 giugno 2007, n. 144/07, i clienti finali caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi, hanno la facoltà di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto unicamente al fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale che prevedono l'adesione al contenimento dei consumi tramite l'impresa di vendita secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto.
- 8.2 Il recesso di cui al comma precedente può essere esercitato entro il 30 novembre 2007, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.

Articolo 9

Modifiche alla deliberazione 29 luglio 2005 n. 166/05

- 9.1 I commi 10.2, 10.3 e 10.4 della deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005 n. 166/05 sono abrogati con effetto dall'inizio dell'anno termico 2007-2008.

Articolo 10
Disposizioni finali

- 10.1 La deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005 n. 166/05 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
- 10.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

31 ottobre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis